

**PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE**

tra

Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, in persona del dott. Benedetto MINEO, Capo del Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, (di seguito denominato anche “**Ministero**” o “**MIMIT**”),

e

L’**Unione Italiana Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, con sede in Piazza Sallustio n. 21, Roma (RM) – 00187, C.F. 01484460587, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Giuseppe TRIPOLI, giusto incarico Segretario generale, (di seguito denominato anche “**Unioncamere**”),

congiuntamente anche indicati come le “**Parti**”;

PREMESSO CHE:

- in sede di riorganizzazione, attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha rinnovato le funzioni delle proprie articolazioni territoriali, per questo rinominate Case del Made in Italy;
- le eterogenee funzioni delle Case del Made in Italy riguardano in particolare:
 - l’attività di informazione e diffusione sul territorio delle politiche, degli strumenti e delle iniziative del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in funzione di un raccordo con gli strumenti regionali;
 - il raccordo con le altre realtà locali, tra cui le Camere di Commercio, i Competence center, le Case delle tecnologie emergenti e gli European Digital Innovation Hub - EDIH, le associazioni e le Università, per la promozione e la tutela delle filiere produttive locali e per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale;
 - la raccolta, lo studio e l’analisi delle istanze locali, al fine di veicolare a livello centrale e dare impulso alle politiche del Ministero;
 - il confronto diretto con le associazioni e le imprese, al fine di soddisfare il fabbisogno informativo espresso dal tessuto imprenditoriale locale;
- l’attribuzione di dette funzioni agli Ispettorati Territoriali (Case del Made in Italy) risponde altresì alla finalità di garantire che queste vengano svolte in maniera coordinata con i soggetti già presenti in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale e prossimi alle realtà interessate, in modo da porsi quali interlocutori privilegiati per i cittadini e le imprese ivi presenti, nonché quali punti di raccordo istituzionale
- allo scopo, occorre garantire un raccordo con gli altri attori istituzionali che a vario titolo perseguono le medesime finalità a livello locale;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito denominate "Camere di commercio") sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;
- le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni di cui all’art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., e, in particolare, sostengono la competitività delle imprese e dei territori

tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese e svolgono le attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea, riguardanti, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie;

- nell'adempimento dei propri compiti d'istituto, pertanto, appare quanto mai opportuno che le Case del Made in Italy e le Camere di Commercio, enti presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale operino in stretta sinergia nella promozione dell'economia locale tramite il sostegno alle attività delle imprese e la conciliazione delle esigenze dei diversi settori, nonché al fine del necessario coordinamento dei rispettivi interventi;

- il decreto Ministeriale del 10 gennaio 2024 attribuisce alla Direzione Generale per i Servizi Territoriali (DGST) il compito di curare i rapporti istituzionali con altre amministrazioni, associazioni di categoria ed enti per la definizione di intese, accordi e rapporti di collaborazione nelle attività di competenza delle Case del Made in Italy, finalizzati in particolare alla promozione di servizi innovativi all'utenza e alle imprese;

- l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito denominata Unioncamere, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed esercita, in regime d'autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge;

- fanno parte dell'Unioncamere le Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e la Chambre valdôtaine, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 61, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020 n. 126 e ss.mm.ii.;

- l'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano e, al fine del coordinamento delle iniziative, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, con enti pubblici nazionali o con le Regioni accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;

- le Parti concordano nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo e approfondimento, nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune relativamente allo sviluppo dell'imprenditoria e del sistema produttivo, alla diffusione delle conoscenze e allo sviluppo di servizi innovativi per l'utenza e le imprese;

- alla luce dei servizi affidati alle Case del Made in Italy e al fine di favorire l'efficienza di azioni congiunte a beneficio della collettività, le Parti intendono avviare una collaborazione mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e finalizzata, altresì, all'instaurazione di uno stretto raccordo tra il sistema della Camere di Commercio, il sistema delle Case del Made in Italy e il tessuto imprenditoriale locale;

Le Parti Convengono E Stipulano Quanto Segue

Art. 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – Finalità

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono avviare un rapporto stabile e continuativo di cooperazione e consultazione per lo svolgimento di attività di promozione e supporto dell'imprenditoria, del territorio, delle filiere locali e in ulteriori ambiti di impegno comune, nonché al fine di realizzare un più stretto raccordo sui territori tra i sistemi imprenditoriali e la rete dei servizi.
2. Allo scopo di favorire la crescita delle reciproche attività istituzionali, l'ottimizzazione delle risorse di entrambe e nell'esclusivo interesse della collettività, le Parti si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione e consultazione nelle materie indicate in premessa, e attraverso la condivisione e il reciproco sostegno di strategie e di azioni.
3. Con il presente Protocollo d'intesa le Parti intendono disciplinare le modalità e i termini di detta collaborazione.
4. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano a coinvolgere le rispettive strutture centrali e territoriali e a favorire la collaborazione tra il sistema delle Case del Made in Italy e il sistema delle Camere di Commercio.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a sviluppare la più ampia collaborazione, eventualmente estesa anche ad altri soggetti, al fine del raggiungimento degli obiettivi generali indicati in premessa, per lo sviluppo di attività congiunte nell'interesse della collettività e, in particolare, dello sviluppo dell'imprenditoria e dei territori.
2. Le Parti si impegnano a istituire un Tavolo di consultazione e collaborazione a livello territoriale tra le Case del Made in Italy e le Camere di Commercio, ove, nel quadro di incontri periodici, vengano:
 - a) analizzate congiuntamente tematiche inerenti all'operatività e alle criticità riscontrate dalle imprese;
 - b) elaborate strategie di sostegno al sistema produttivo attraverso l'individuazione di strumenti di supporto previsti sia dal MIMIT che dai sistemi istituzionali locali;
 - c) discussi e individuati possibili interventi a sostegno della nascita e allo sviluppo di impresa, per la tutela e la promozione delle filiere produttive locali anche mediante un'azione congiunta nell'ambito di eventi fieristici, per l'accrescimento dell'attrattività dei territori e il soddisfacimento dei fabbisogni formativi espressi dal tessuto imprenditoriale.
3. Le Parti si impegnano ad individuare azioni comuni – inclusa l'organizzazione congiunta di eventi istituzionali, quali convegni, seminari, workshop, ecc. – per l'esame del quadro degli interventi realizzati, dell'andamento, delle specificità e delle problematiche dell'economia locale, dei potenziali di crescita dei settori tradizionali e soprattutto di quelli innovativi, illustrando al contempo le opportunità derivanti dall'utilizzo dei principali strumenti di sostegno e rappresentare le dinamiche e le procedure legate all'adozione degli stessi.
4. Le Parti riconoscono l'interesse comune al confronto sui temi e le questioni inerenti all'attrazione e allo sblocco degli investimenti esteri, in stretto raccordo con il Comitato Interministeriale Attrazione Investimenti (CAIE) e le proprie strutture tecniche di missione, tra cui l'Unità di Missione MIMIT per l'attrazione e lo sblocco degli investimenti (UMASI).
5. Le Parti garantiscono attività reciproche di orientamento dell'utenza verso i servizi erogati sul territorio, rispettivamente, dalle Camere di Commercio e dalle Case del Made in Italy, a seconda delle specifiche esigenze, richieste o necessità manifestate.

6. Le Parti favoriscono la valorizzazione e il reciproco coinvolgimento nelle iniziative di interesse comune, nonché la partecipazione alle riunioni dei Tavoli di consultazione con i principali soggetti istituzionali presenti, promosse, rispettivamente, dalle Camere di Commercio e dalle Case del Made in Italy, per favorire l'aggiornamento su programmi ed eventi in atto o previsti e per concordare collaborazioni o iniziative comuni.

7. Le Parti collaborano alla promozione di servizi innovativi per l'utenza e le imprese.

8. Le Parti intendono assumere iniziative volte alla promozione e alla diffusione della cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità, nonché alla valorizzazione del Made in Italy e delle specificità delle produzioni locali.

Art. 4 – Accordi operativi

1. Le Parti concordano che, attraverso la stipula di eventuali accordi operativi, potranno essere definite le modalità e le condizioni attuative di specifiche attività previste dal presente Protocollo.

2. Gli accordi operativi di cui al presente articolo potranno, altresì, prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati, la cui partecipazione si rendesse utile al fine del raggiungimento degli obiettivi di interesse comune.

Art. 5 – Durata, modifica e recesso

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, decorrente dalla stipula dello stesso, e potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio previa intesa scritta tra le Parti.

2. Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal presente Protocollo, *ad nutum* e senza oneri, inviando apposita comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso avrà effetto decorsi tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, fatto salvo diverso accordo tra le parti.

3. Qualora sopravvengano mutamenti normativi o della situazione di fatto che, incidendo sull'oggetto del presente Protocollo di collaborazione, sull'attività o sul funzionamento del sistema delle Case del Made in Italy, rendano non più di interesse la prosecuzione del rapporto in essere, il Ministero potrà recedere con decorrenza immediata, fatta salva l'ultimazione delle attività già avviate e la definizione dei rapporti in essere.

4. Le Parti convengono che ogni eventuale modifica a quanto previsto nel presente Protocollo dovrà essere concordata in forma scritta.

Art. 6 – Oneri finanziari

1. Dal presente Protocollo non derivano oneri economico-finanziari a carico delle Parti e le relative prestazioni sono rese ad ogni effetto a titolo non oneroso.

2. Le Parti convengono che nessuna somma sarà dovuta, a qualsiasi titolo, in ragione dell'esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo, fatto salvo il ristoro dei danni eventualmente arrecati.

Art. 7 – Responsabili e comunicazioni

1. Il Ministero designa, quale responsabile del presente Protocollo e proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso, la dott.ssa Fabiola Gallo, dirigente della Divisione II - Coordinamento Case del made in Italy e innovazione delle imprese, della Direzione generale per i servizi territoriali.

2. Unioncamere designa, quale responsabile del presente Protocollo e proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso, il dott. Amedeo Del Principe Responsabile Servizio Made in Italy e Turismo, Metrologia Legale.

Art. 8 – Promozione e utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti condividono l'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Protocollo e di garantirne la massima diffusione presso le rispettive strutture centrali e territoriali e gli altri soggetti eventualmente interessati.
2. A tal fine, le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Protocollo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Protocollo saranno previamente concordate fra le Parti.

Art. 9 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare le informazioni, scambiate in esecuzione del presente Protocollo, da considerarsi confidenziali e la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano per tutta la durata del presente Protocollo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Protocollo;
 - c) impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere qualsiasi attività necessaria al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Protocollo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - e) restituire al termine o alla risoluzione del presente Protocollo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a effettuare il trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs.101/2018.

Roma, lì

Per Unioncamere
Giuseppe Tripoli

Per il MIMIT
Benedetto Mineo

Firmato digitalmente da:
TRIPOLI GIUSEPPE
Data: 09/07/2025 17:11:30

Benedetto Mineo

Firmato il 10/07/2025 13:34 - Benedetto Mineo -